

Dpcm illegittimi: i nuovi pareri dei giudici

22 Marzo 2021 | Autore: [Carlos Arija Garcia](#)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

La Consulta insiste nel difendere i provvedimenti firmati dai premier. Ma diversi tribunali locali contestano le limitazioni dei diritti costituzionali.

Rimane uno degli incubi degli italiani da quando è iniziata la pandemia: l'arrivo di un nuovo Dpcm che possa limitare ancora di più la libertà di movimento dei cittadini a livello nazionale o in determinati territori. In questi giorni, i giudici sono rientrati nel dibattito sulla presunta illegittimità di un provvedimento i cui poteri in materia di sospensione dei diritti del popolo desta qualche perplessità.

Dpcm sta per decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Si tratta di uno strumento che, in tempi di Covid, è diventato una scorciatoia per introdurre immediatamente delle misure ritenute urgenti contro la pandemia ma che veniva utilizzato anche prima dell'arrivo del coronavirus per evitare delle lungaggini burocratiche su certi provvedimenti.

A differenza del decreto legge o del decreto ministeriale, il Dpcm non ha bisogno dell'approvazione del Consiglio dei ministri o del Parlamento. Ed è per questo che qualcuno storce il naso ogni volta che ne viene emanato uno: può un presidente del Consiglio da solo sospendere alcuni diritti costituzionali?

Una domanda più che pertinente per la Corte Costituzionale, deputata proprio a chiarire se una norma o una legge va contro la Carta oppure trova uno spazio di legittimità da questo punto di vista. Nei giorni scorsi, la Consulta ha spezzato una lancia a favore dei Dpcm anti-Covid, bocciando la legge regionale con cui la Valle d'Aosta aveva bloccato le norme firmate il 2 marzo da Mario Draghi ed inserito delle misure meno severe nel suo territorio. Secondo la Corte, la Presidenza del Consiglio ha il potere di introdurre tutte le limitazioni o divieti che servono per contrastare l'emergenza sanitaria. Non è legittimo, quindi, secondo la Consulta, ammorbidire a livello di amministrazione regionale le misure dettate da un Dpcm.

Di parere diverso il giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, secondo cui i Dpcm introdotti dall'inizio della pandemia sono illegittimi «per violazione della legge costituzionale». Il gip si è pronunciato sul caso di una coppia fermata dai Carabinieri durante il lockdown di un anno fa che aveva reso ai militari una dichiarazione non veritiera sul motivo per cui aveva violato il divieto di uscire di casa. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna della coppia per il reato di falso ideologico in atto pubblico ma il giudice ha deciso per l'assoluzione in quanto «il fatto non sussiste reato». In sostanza, il magistrato sostiene che gli imputati sono stati «costretti a sottoscrivere un'autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto» dell'Italia, vale a dire non legittima.

Per il gip emiliano, infatti, i provvedimenti restrittivi della libertà personale possono essere presi soltanto dall'autorità giudiziaria su un atto motivato e nei soli casi previsti dalla legge. Il che significa che un Dpcm non può impedire ai cittadini di muoversi quando e dove vogliono, visto che si tratta di uno strumento regolamentare secondario. E che nemmeno una legge può prevedere in linea astratta e generale che un numero indeterminato di cittadini sia costretto a rimanere a casa: ci vorrebbe un provvedimento individuale nei confronti di un determinato soggetto.

D'altronde, i Dpcm erano già finiti nel mirino dei tribunali anche in passato. Come nel caso del gip milanese che nel novembre 2020 [3] respinse la richiesta della Procura di condannare un camionista che, fermato sempre dai Carabinieri, disse che stava andando da una parte e, invece, si stava recando altrove. L'accusa era di falso per mendaci dichiarazioni nello scenario della pandemia. Per il gip, non si può condannare chi non ha ancora consumato il fatto.

Va da sé che questi pareri, se applicati, porterebbero alla completa nullità delle limitazioni che stanno mandando in crisi da un anno cittadini, esercenti ed imprenditori: se quanto previsto dai Dpcm non fosse legittimo, le zone colorate non esisterebbero più, il divieto di aprire le attività nemmeno e chiunque potrebbe muoversi dove e quando vuole. Troverebbero sempre, però, un giudice della stessa opinione di quelli di Reggio Emilia e di Milano?

note

[1] Corte cost. sent. n. 37/2021 del 12.03.2021.

[2] Trib. Reggio Emilia sent. n. 54/2021.

[3] Trib Milano sent. 1940/2020.

(da www.laleggepertutti.it)